

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 20

01 Settembre 2017

SCADENZIARIO SETTEMBRE 2017

PRIMA PARTE – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Venerdì 1° settembre	Contenzioso Ripresa dei termini di decorrenza processuale	<p>Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative ed a quelle speciali tributarie, sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Ove il decorso avesse inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (data odierna). Ricordiamo che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di accertamento notificato il 4.08.2017 i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi dal 4/08/2017 al 31/08/2017; dall'1/9 decorrono i 60 giorni e pertanto entro il 30/10/2017 andrà presentato il ricorso;• in caso di accertamento notificato il giorno 12/07/2017, si considerano 20 giorni dal 12/7 al 31/7, sono sospesi i termini dal 1/8 al 31/8, si considerano i restanti 40 giorni dall' 1/9 al 10/10. <p>(V. C.M. n. 138/E/2000 – Circ. Ag. Entrate n. 65/E/2001 e n. 9/E/2012 – D.L. n. 132/2014 – Circ. Ag. Entrate n. 38/E del 29/12/2015 con riferimento al reclamo e mediazione)</p>	
Martedì 5 settembre	Accertamento Ripresa dei termini	<p>Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.</p> <p>Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini di 30 giorni previsti</p>	

		<p>per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (cd. avvisi bonari) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.</p> <p>Si ricorda che i termini di sospensione relativi all'accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, commi 16-18 del D.L. n. 193/2016)</p>	
Venerdì 15 settembre	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (art. 21, c. 4 DPR 633/72). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli

			stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di AGOSTO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none">nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica nella quale la detrazione viene operata) – in luogo della dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto (così come modificato dal D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017). (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA	
Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale</u> . (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione e gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA	
Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00 , può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L. 70/2011)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA	
Associazioni/ società sportive dilettantistiche	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997	

	Annotazione dei corrispettivi	<p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p>	
Lunedì 18 settembre (termine prorogato in quanto il giorno 16 settembre è sabato e il giorno 17 è domenica)	Contribuenti IVA Trasmissione dati fatture emesse e ricevute PRIMO SEMESTRE 2017	<p>Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al PRIMO SEMESTRE 2017, comprese le bollette doganali e di dati delle relative variazioni, a prescindere dall'importo.</p> <p>Dal 2017 la trasmissione dei dati delle fatture sostituisce lo spesometro annuale, ora abrogato.</p> <p>Per il 2017 la comunicazione è effettuata su base semestrale (1° semestre entro il 16/9/17 e 2° semestre entro il 28/02/18).</p> <p>A regime la comunicazione dovrà essere effettuata per ciascun trimestre entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata in forma analitica con l'indicazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; - data e numero della fattura; - base imponibile/aliquota applicata/imposta; - tipologia dell'operazione. <p>(Art. 4, comma 1, D.L. n. 193/2016 – Circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017 – Provv. Ag. Entrate 27/03/2017 – Ris. Ag. Entrate n. 87/2017, n. 104 e 105/2017 - Circ. ICN nn. 41/2017)</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Provv. 27/03/2017)
	Contribuenti IVA Comunicazione liquidazioni periodiche Iva SECONDO TRIMESTRE 2017	<p>Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" per indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate nel SECONDO TRIMESTRE 2017.</p> <p>La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p> <p>Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p> <p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica tramite un file in formato XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Provv. 27/03/2017)

	<p>legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).</p> <p>Il modello, a regime, deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.</p> <p>Per il 2017 la Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.</p> <p>Il modello da utilizzare per la trasmissione telematica è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27/03/2017.</p> <p>(art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)</p>	
<p>REDDITI/2017</p> <p><u>Rateizzazione</u> dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TERZA RATA dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2017, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 20 luglio senza maggiorazione dello 0,40%; - SECONDA RATA per chi ha versato la prima rata entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p>Es.: 1° rata 20/7 interessi 0%, 2° rata 21/8 0,29%, 3° rata 18/9 0,62%, 4° rata 16/10 0,95%, 5° rata 16/11 1,28%.</p> <p>Es.: 1° rata 21/8 0%, 2° rata 18/9 0,28%, 4° rata 16/10 0,61%, 5° rata 16/11 0,94%.</p> <p>(Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <p>– Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti dal modello REDDITI con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>2003 – IRES saldo</p> <p>2001 – IRES acconto prima rata</p> <p>3800 – IRAP saldo</p> <p>3812 – IRAP acconto prima rata</p> <p>1668 – Interessi per dilazione imposte erariali</p> <p>3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – SETTIMA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <u>SETTIMA RATA</u> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2016 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.</p> <p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p>Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi.</p> <p>(Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi

			<p>previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Contribuenti mensili	IVA	<p><u>I.V.A. dovuta per il mese di AGOSTO 2017</u> (codice tributo 6008).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Contribuenti mensili	IVA	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre</u>, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA dell'anno precedente</u> non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>. • Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati. <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</p> <p>(art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
Sostituti d'imposta		<p>Versamento unitario di:</p> <p><u>Ritenute alla fonte</u> rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota</u> 	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24

		<p>della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni - è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040);</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <p>Addizionale regionale (cod. 3802)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di AGOSTO 2017 ai dipendenti cessati.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di AGOSTO 2017 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</p> <p>Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016) sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (l'anno precedente era pari ad € 2.000) o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (l'anno precedente era pari ad € 3.000).</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (l'anno precedente era pari a € 50.000).</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016)</p>	<p>ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p><u>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</u></p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante

			<p>dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Contributi previdenziali</p>	<p>Versamento unitario di:</p> <p><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato

		<p>(Codice tributo DM10)</p> <p>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2017 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,72% (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <i>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (ridotto dal 27,72% del 2016)</i>; • 33,23% (32% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare più 0,51% a finanziamento della DIS-COLL dal 1/7/2017), per tutti i <i>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (32,72% fino al 30/06/2017)</i>; • 24%, per tutti i <i>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</i> (come nel 2016). <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p><u>Datori di lavoro agricoli:</u></p> <p>termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al PRIMO TRIMESTRE 2017.</p> <p>Codice contributo: LAS - contributi per OTI, OTD, CI; PCF - contributi per PC/PCF (Circ. INPS 18 dicembre 1998 n. 259)</p>	<p>solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>INAIL</p> <p>Denuncia autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di LUGLIO 2017</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad

			<p>esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	Contribuenti soggetti ad ACCISE	Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Mercoledì 20 settembre	Produttori di imballaggi Denuncia <u>mensile</u>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al <u>mese precedente (AGOSTO 2017)</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2017 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2016. Pertanto gli scaglioni per il 2017 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €); ➤ <u>esenti</u>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata). <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax).</p> <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2017.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p>
Lunedì 25 settembre	Operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale Elenchi Intrastat <u>mensili</u>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti (di beni e servizi) intracomunitari effettuate nel mese di AGOSTO 2017 per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che la Legge di conversione del D.L. n. 244/2016 (cd. Milleproroghe) ha <u>posticipato di un anno la soppressione delle comunicazioni Intrastat relative agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea</u> prevista dall'art. 4, comma 4, lett. b) del D.L. n. 193/2016.</p>	<p><i>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</i></p> <p>(vedi a fianco)</p>

		<p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.</p> <p>Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it</p> <p><i>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</i></p> <p>Si ricorda che il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali D.L. n. 175, 2014, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28/11/2014, all'art. 23 prevede una semplificazione nel contenuto degli elenchi Intrastat servizi: dovranno essere indicati soltanto la partita Iva delle controparti, il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo della prestazione resa o ricevuta e il paese di pagamento. Con Provvedimento del 19/02/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Istat, sono state approvate tali semplificazioni agli Intrastat servizi. Le disposizioni della presente determinazione si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal <u>1° gennaio 2015</u>.</p> <p><i>(D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010 – Prov. Ag. Dogane, Ag. Entrate e Istat 19/02/2015)</i></p>	
	<p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>ENPAIA</p> <p>Denuncia e versamento mensile</p>	<p><i>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</i></p> <p><i>Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</i></p> <p><i>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</i></p> <p><i>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</i></p>	<p><i>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17</i></p> <p><i>Presentazione on-line all'ente della denuncia</i></p>
<p>Lunedì 2 ottobre</p> <p>(termine prorogato in quanto il giorno</p>	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Rimborso dell'IVA assolta all'estero</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta assolta nell'anno 2016 in altri Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'art. 38-bis1 del DPR n. 633/72. Ricordiamo che, sulla base del Provvedimento approvato in data 1/4/2010, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando</p>	<p>Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato</p>

30 settembre è sabato ed il giorno 1° ottobre è domenica)		<p>apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica.</p> <p>Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita <u>"Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario"</u> - pdf.</p> <p>Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla <u>"Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati"</u> - pdf.</p> <p>L'operazione di controllo e gestione delle domande di rimborso, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325- telefono: 0039 0855772369 - mail: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it</p>	
	Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche Regolarizzazione 5 per mille 2017	<p>Termine ultimo entro il quale gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti previsti per l'ammissione al 5 per mille (mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o della copia del documento di identità del legale rappresentante), possono regolarizzare la propria posizione presentando tale documentazione e versando contestualmente la sanzione pari ad Euro 250.</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 8 maggio 2017.</p> <p>E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.</p> <p><u>Codice tributo sanzione</u>: 8115</p> <p>(Art. 2, comma 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 13/2015 – Ris. 46/2012 – Circ. Unicaf n. 21/2016)</p>	<p>Domanda in via telematica e documenti tramite raccomandata a.r. (come per la scadenza originaria) e versamento mediante il modello F24</p>
	Contribuenti Remissione in bonis	<p>Termine ultimo entro il quale è possibile avvalersi della cd. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 del D.L. n. 16 del 02/03/2012, che prevede la riammissione ai benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche; - che il contribuente effettui la comunicazione ovvero l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; - che versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 con mod. F24. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione. <p>(Art. 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 38/2012)</p>	
	Dipendenti e pensionati <u>Comunicazione</u> al datore di lavoro/ente relativa ai <u>versamenti in acconto</u>	<p>Termine ultimo entro il quale i lavoratori dipendenti (e pensionati) devono comunicare al datore di lavoro (o ente pensionistico), sotto la propria responsabilità, di non voler effettuare o di voler effettuare un minor versamento di acconto IRPEF per l'anno 2017, rispetto a quello indicato nel modello 730-3.</p> <p>(C.M. 09/5/2013 n. 14/E – Ris. 57/2014 - art. 19 DM 164/99)</p>	<p>Comunicazione al datore di lavoro</p>
	Voluntary disclosure Riapertura termini presentazione istanza Integrazioni e pagamento somme	<p>Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, così come prorogato dal D.P.C.M. 28/07/2017.</p> <p>Inoltre termine ultimo per la presentazione dell'integrazione dell'istanza e per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata.</p> <p>(D.L. n. 193/2016, art. 7, c. 1 – Circ. Ag. Entrate n. 19/2017)</p>	<p>Presentazione istanza esclusivamente in via telematica</p>
	Rottamazione cartelle di pagamento	<p>Termine ultimo per il versamento della SECONDA RATA delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle di pagamento.</p>	<p>Versamento mediante modello F24</p>

	Versamento SECONDA RATA		<p>telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contenzioso tributario</p> <p>Definizione delle liti e versamento</p>	<p>Termine ultimo per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 11 del D.L. n. 50/2017 e per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (pari al 40%).</p> <p>L'eventuale seconda rata (40%) deve essere pagata entro il 30/11/2017 e la terza rata (residuo 20%) entro il 30/06/2018.</p> <p>(Art. 11, D.L. n. 50/2017 – Provv. Ag. Entrate 21/07/2017 – Circ. Ag. Entrate. N. 22/2017 – Ris. Ag. Entrate n. 108/2017 per codici tributo)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Rottamazione cartelle di pagamento	Termine ultimo per il versamento, in unica soluzione o come SECONDA rata, delle somme dovute, così come indicate nella	Versamento mediante i RAV trasmessi dall'agente della

Versamento SECONDA RATA	comunicazione inviata entro il 15/06/2017 dall'Agente della Riscossione.	riscossione o con domiciliazione bancaria, se richiesta nell'istanza
Imposta sulla pubblicità QUARTA RATA 2017	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della QUARTA RATA dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2017.</p> <p>Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 1.549,37. In tale caso le rate trimestrali vanno versate anticipatamente con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre.</p> <p>(art. 9 Dlgs 507/93)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale
Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di SETTEMBRE (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov. Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012).</p> <p>Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione.</p> <p>N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato.</p> <p>Tale modello RLI ha sostituito completamente i modelli Siria, Iris e RR, e soltanto parzialmente il modello 69 che continua ad essere utilizzato per le registrazioni degli altri atti (es. distribuzione dividendi, comodati, contratti verbali, registrazioni volontarie, ecc.).</p> <p>La principale novità del nuovo modello RLI consiste nell'obbligo di allegare la copia del contratto sottoscritto dalle parti e la copia di eventuali ulteriori documenti.</p> <p>L'allegazione del file è facoltativa solo in presenza delle seguenti caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a 3; - una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3; - tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; - il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; - il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. <p>Il modello RLI può essere presentato in forma cartacea, direttamente o tramite delega ad un soggetto terzo, o presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato (si ricorda che la</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del:</p> <p>Modello F24 ELIDE</p> <p>Codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto.

	<p>presentazione telematica è obbligatoria per i soggetti in possesso di almeno dieci unità immobiliari, anche se ne affittano una sola). (Prov. Ag. Entrate 15/06/2017 che sostituisce, a decorrere dal 19/09/2017, il modello approvato con Prov. 10/01/2014)</p> <p>N.B.: Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). Versamento on-line:</p> <p>Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>- Acconti IRES/IRAP</p> <p>(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE – esercizio sociale 01/11/2016 – 31/10/2017)</p> <p>Seconda rata di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE 2017.</u></p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2016 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2016 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00.</p> <p>Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)</p> <p>(Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>

		l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).	
Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro		Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
Contribuenti IVA Fatture differite		Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento		Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Contribuenti IVA Scheda Carburante – Rilevazione chilometri		Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburante. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). <u>Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</u> (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo
Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva		Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di LUGLIO 2017 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	<i>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</i> (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
Tasse automobilistiche Pagamento del bollo		Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2017</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
Tasse automobilistiche Pagamento del bollo		Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2017</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW . (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economica-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016) ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)**.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo (0,2% in precedenza)**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 07/12/2016 (G.U. 14/12/16 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2017.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento. L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".*

Viene poi chiarito che:

- saranno *"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale

regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.

- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con **la Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** ($250 \times 1/9$) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** ($250 \times 1/10$) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**.

Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 20 settembre	Dichiarazione dei redditi UNICO/2017 - SOCIETÀ DI CAPITALI	Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES, IRAP ed IVA)</u> , risultanti dal modello UNICO/2017, scadenti il 21 agosto (con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse), al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> .	Versamento mediante modello F24 telematico:
	Tardivo versamento	E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITÀ OPERATIVA: Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata, comprensiva della maggiorazione dello 0,40%: - codice 8918 per sanzione IRES; - codice 8904 per sanzione IVA;	<ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal

		<ul style="list-style-type: none">- codice 8907 per sanzione IRAP Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del 0,1% annuale , unitamente al tributo: <ul style="list-style-type: none">- codice 1990 per Interessi sul ravvedimento - Ires;- codice 1991 per Interessi sul ravvedimento - IVA;- codice 1993 per Interessi sul ravvedimento – Irap; (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97)	rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), <ul style="list-style-type: none">• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 21/08/2017 , relativa al periodo: <ul style="list-style-type: none">➤ LUGLIO 2017 per i contribuenti mensili,➤ SECONDO TRIMESTRE 2017 per i contribuenti trimestrali, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni).</u> E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) <u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura <u>dello 0,1% dal 01/01/2017</u> . Versamento del tributo: <u>codice 6007 (mensili) – 6032 (trimestrali)</u> (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).	
Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di LUGLIO 2017 , scadenti il 21/08/2017 , al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni).</u> E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8906:</u> Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u> Versamento interessi per tardivo versamento nella misura <u>dello 0,1% dal 01/01/2017</u> , unitamente al tributo. (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli	

			intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
--	--	--	---

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p>Società di capitali</p> <p>tenute all'approvazione del bilancio</p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p>Deposito bilancio: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p>ATTENZIONE: è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL <u>PCI2016-11-14 che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.</u></p> <p>La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015.</p> <p>Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato D.Lgs. in recepimento della Direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce; il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica; il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL). <p>La nuova Tassonomia è stata approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia ed ha ricevuto parere favorevole da parte di OIC; sarà quindi pubblicata a breve sul sito ufficiale dell'Agenzia per Italia Digitale www.agid.gov.it e la notizia sarà quindi poi comunicata dal Ministero competente in Gazzetta Ufficiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ol style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
<p>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017 (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il <u>DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016)</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet

	<p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98). ATTENZIONE: per il periodo d'imposta 2016 (ossia per il modello REDDITI 2017 SC e il modello IRAP 2017 SC), è stata prevista una <u>proroga al 31 OTTOBRE 2017</u> (v. D.P.C.M. 26/07/2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2016, con termine statutario per approvazione 31/03/2017 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2017, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2017 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2017 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	<p>per gli altri soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Società di capitali</p> <p>in liquidazione</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale

	⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.	modalità.
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</u> • Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</u> • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Libro inventari</u> Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u></p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p>	Libro inventari